www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Un quesito sulla procedura per il privato cittadino o l'attivista di associazione ambientalista per denunciare un caso di inquinamento idrico

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI 2009
INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Di fronte ad un caso di inquinamento idrico, quale procedura può seguire un privato cittadino? Cosa documentare ed a chi denunciare il fatto rilevato?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Per i privati cittadini o gli attivisti delle associazioni ambientaliste, in presenza di indizi visivi di inquinamento (colore acque, moria di pesci, odori acri, schiume etc.) sarà opportuno:
1) assicurare subito la prova del reato con foto a colori (questo punto è importantissimo);
2) indirizzare un esposto all' ARPA competente per territorio, a un organo di Polizia giudiziaria, al Procuratore della Repubblica e al Sindaco, allegando le foto ed eventuali altri documenti di prova, per chiedere una verifica della situazione ciascuno nelle proprie competenze;
3) in caso di fatti di estrema gravità, evidenti e magari sporadici e non sistematici, telefonare all' ARPA e ad un organo di Polizia giudiziaria denunciando il fatto e chiedendo una verifica sul posto con conseguente comunicazione di reato al P.M.

Vediamo un esempio classico.
Citeremo il caso di un corso d'acqua inquinato, ma la metodologia sarà identica per qualsiasi altro ambiente oggetto di inquinamento.
La prima attività da compiere in senso assoluto è quella di assicurare la prova dei fatti: questo sarà importante per documentare in futuro gli eventi e giustificare subito le richieste di intervento alle autorità. A tal fine sarà opportuno fotografare subito lo stato dei luoghi (o riprendere la scena con una videocamera). Faremo attenzione a documentare la visione di insieme e poi i singoli particolari e la conseguenze sul territorio.
Operata dunque l'assicurazione della prova del fatto, possiamo avere due casi diversi.

Prima ipotesi. Un inquinamento di cui non è individuabile il responsabile. In tal caso la prima attività sarà tesa a documentare nel modo più approfondito possibile non soltanto lo stato di inquinamento generale, ma anche e soprattutto la possibile natura dello stesso (e questo al fine di poter fornire poi agli organi pubblici elementi utili per giungere alla individuazione indiretta dello scarico al momento invisibile).
Sarà anche utile raccogliere nell'immediatezza del fatto tutti gli altri elementi che potranno essere poi utili per la citata ricerca del responsabile (ad esempio, invitiamo gli eventuali testimoni presenti sul posto a rendere deposizione, raccogliamo eventuali esemplari di fauna ittica morti, da consegnare poi al laboratorio di analisi e ogni altro elemento che caso per caso apparirà utile sul posto).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

A questo punto avvertiremo subito l' ARPA competente ed organo di Polizia giudiziaria. Naturalmente il mezzo con il quale segnalare il fatto è proporzionato alla gravità e urgenza dello stesso.
Dunque, per uno stato di inquinamento stabile e persistente sarà opportuno redigere una segnalazione scritta formale allegando le fotografie e documentando quanti più elementi utili possibili con contestuale richiesta di intervento (è indubbio che una denuncia scritta presenta sempre una conseguenza formale più efficace e fornisce elementi di maggiore importanza per l'organo che la riceve).

Per un caso di inquinamento dovuto a uno sversamento improvviso e temporaneo (seppur non identificabile), il quale comporta la necessità di un accertamento immediato, sarà utile una richiesta di intervento all' ARPA del luogo e ad un organo di Polizia giudiziaria per via personale o comunque telefonica (naturalmente sempre dichiarando preventivamente le proprie generalità: gli anonimi sono odiosi e inutili). Attenderemo il personale sul posto, renderemo dichiarazioni a verbale formali e forniremo il rullino fotografico e gli altri elementi utili che abbiamo notato sul posto.

Seconda ipotesi. Un inquinamento nel contesto del quale sia individuabile il responsabile al momento del verificarsi del fatto. Prendiamo come esempio uno scarico palese da un'azienda sul corso d'acqua o, magari un automezzo che effettua un riversamento di sostanze di scarico in modo improvviso.
In tali ipotesi, resta ferma l'esigenza di fotografare la situazione nel modo più approfondito possibile. In ordine allo scarico fisso, sarà utilissimo documentare il nesso di collegamento tra il riversamento e l'effetto inquinante: fotografiamo prima il tratto di corso d'acqua a monte, poi lo scarico, poi l'effetto diretto dello scarico sul corso d'acqua a valle; successivamente documentiamo il tutto con una visione d'insieme; tali immagini forniranno la prova della responsabilità di quello specifico scarico sul documentato effetto inquinante.
Nel caso dello sversamento improvviso da parte di un veicolo o simili sarà opportuno (se materialmente possibile) riprendere anche il mezzo, il soggetto e il numero di targa.
Successivamente, si richiederà l'intervento dell' ARPA e di un organo di Polizia giudiziaria per via breve orale o telefonica, sottolineando il fatto che lo scarico in quel momento è in atto (nel caso del veicolo, evidenziare l'assoluta temporaneità del fatto stesso).
Va chiarito che anche in caso di scarico visibile da insediamento, non sempre sussistono i requisiti dell'urgenza, salvo casi particolari di danno, giacché è logico che gli scarichi esistono e sono autorizzati dal T.U. ambientale n. 152/06. Sarà dunque necessario dustinguere casi ambientalmente dannosi ma pur sempre autorizzati da eventi illegali.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Quindi, anche in tal caso ricorreremo alla denuncia scritta come nella prima ipotesi, salvo che non si noti un fenomeno particolarmente ed eccessivamente virulento o comunque non si tratti di un riversamento che presenti caratteristiche e danni molto rilevanti.

Pubblicato il 6 settembre 2009

Per un approfondimento sulle tematiche
di operatività di PG in materia ambientale e connesse procedure
ed altri temi pratici segnaliamo il volume
"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"
di Maurizio Santoloci (edizione ampliata e rinnovata 2009)
(Diritto all'ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI 2009
INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)